



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino

Originale



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 18/12/2023

OGGETTO:

Regolamento Addizionale Comunale all'IRPEF. Modifica

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **quarantatre**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i sottoelencati Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PANICHELLI Giovanni - Sindaco	Si
2. BERARDO Irene - Vice Sindaco	Si
3. CISOTTO Andrea - Consigliere	Si
4. DE ZUANNE Emanuele - Presidente	Si
5. SAPINO Barbara - Consigliere	Si
6. FERRERO Luca - Consigliere	Si
7. SCIRETTI Marco - Consigliere	Si
8. LUST Giada - Consigliere	Si
9. DEYME Victoria - Consigliere	Si
10. FURLINI Christian - Consigliere	Giust.
11. TAVASSO Giuseppe - Consigliere	Si
12. CENA Ugo - Consigliere	Si
13. MAGGISANO Antonietta - Consigliere	Si
14. MEDAGLIA Giuseppe - Consigliere	Si
15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere	Giust.
16. CUCCA Ercole - Consigliere	No
17. CAMOLETTO Monica - Consigliere	Si
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza, il Segretario Generale **BARBATO Dott.ssa Susanna**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **DE ZUANNE Emanuele** nella sua qualità di Presidente C.C. assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del punto 5) iscritto all'O.d.G. ad oggetto: **“Regolamento Addizionale Comunale all'IRPEF. Modifica”**

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sindaco unificata relativamente ai punti iscritti all'O.d.G. dal n. 3 al n. 10 compreso;
- Per la trattazione del presente punto, si rinvia al verbale n. 70 in data odierna;
- Considerata la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, anche tributarie, come disciplinata dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs n. 446/1997, e dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;
- Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 che ha disposto l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- Visto l'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 360/1998, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del sopracitato D. Lgs n. 446/1997, possono prevedere la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con deliberazione da pubblicare sul sito di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/2008, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n.ro 296, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- Visto inoltre l'art. 1 comma 3 bis del decreto legislativo n. 360/1998, che dispone che con regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e visto l'art 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che la soglia sopra citata deve essere considerata come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- Dato atto che questo ente ha applicato l'addizionale in oggetto dall'anno di imposta 2000 con le seguenti aliquote:
Anno 2000 = Aliquota 0,20%
Anno 2001 = Aliquota 0,30%
Anni da 2002 a 2006 compresi = Aliquota 0,40%
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 26.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *“Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. Approvazione”* con la quale, a partire dall'anno 2007, è stata aumentata l'aliquota allo 0,50 punti percentuali ed è stata istituita una soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo ai fini Irpef non superiore all'importo di Euro 10.000,00;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 in data 20.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento *“Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F.”* ed in particolare, a partire dall'anno 2008, è stata aumentata l'aliquota allo 0,6 punti percentuali ed è stata mantenuta una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile complessivo non superiore all'importo di Euro 10.000,00;

- Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011 e come modificato dall'13, comma 16, del D.L. 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 il quale prevede che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *“Addizionale comunale all'IRPEF. Modifica al regolamento, aliquote e limite di esenzione dall'anno 2012”* con la quale sono stati adottati i seguenti interventi:
 - previsione di aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile come segue:
 - Reddito da 0 a €. 15.000,00 Aliquota 0,60
 - Reddito oltre € 15.000,00 e sino a € 28.000,00 Aliquota 0,65
 - Reddito oltre € 28.000,00 e sino a € 55.000,00 Aliquota 0,70
 - Reddito oltre € 55.000,00 e sino a € 75.000,00 Aliquota 0,75
 - Reddito oltre € 75.000,00 Aliquota 0,80
 - mantenimento della soglia di esenzione dall'imposizione a € 10.000,00.
- Richiamate inoltre le delibere sotto riportate, con le quali, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, per ciascun anno sino al 2022 compreso, sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione stabilite con la delibera di cui sopra:
 - 2013 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.07.2013;
 - 2014 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.07.2014;
 - 2015 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11.06.2015;
 - 2016 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2015;
 - 2017 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.12.2016;
 - 2018 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.2017;
 - 2019 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27.12.2018;
 - 2020 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23.12.2019;
 - 2021 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 28.12.2020;
- Richiamato l'art 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022, il quale testualmente recita: *“2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
 - a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
 - d) oltre 50.000 euro, 43 per cento;
- Preso atto che la stessa Legge di Bilancio 2022 ha previsto, all'art. 1, comma 7, che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificassero gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF;
- Visto il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita: *“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno*

l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni";

- Vista pertanto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.05.2022 con la quale, al fine di rimodulare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF conformandola alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e garantendo al tempo stesso gli equilibri di bilancio, è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. e introdotta un'aliquota unica nella misura dello 0,75 (zerovirgolasettantacinque) per cento e definita la soglia di esenzione dall'imposizione per redditi fino a € 10.000,00 (diecimila) annui **a valere dall'annualità 2022;**
- Vista la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2022 con cui si confermavano l'aliquota e la soglia di esenzione stabilite con la soprarichiamata delibera per l'anno 2023;
- Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- Preso atto dei contenuti del disegno di legge di bilancio per il 2024, per il quale è in corso l'iter parlamentare;
- Preso inoltre atto che lo scorso 16 ottobre il Consiglio dei Ministri ha, approvato in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della Legge 9 agosto 2023 numero 111 "Delega al Governo per la riforma fiscale" considerato che il decreto varato dal CDM è volto, tra l'altro, ad introdurre dal 2024 la riduzione da quattro a tre gli scaglioni IRPEF con le seguenti aliquote:
23% sui redditi fino a 28.000 euro;
35% sui redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro;
43% sui redditi superiori a 50.000 euro;
- Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs 23.12.1997, n. 446;
- Ritenuto, al fine di garantire i necessari equilibri di bilancio, **di aggiornare** dall'anno d'imposta 2024, il regolamento per l'applicazione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., approvato dal Consiglio Comunale n. 24 del 26 maggio 2022, vigente dal 1° gennaio 2022, con un'aliquota unica nella misura dello 0,78 (zerovirgolasettantotto) per cento e soglia di esenzione per redditi fino a € 10.000,00 (diecimila) annui;
- Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;
- Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/201, nell'ambito del parere allo schema di bilancio 2024/26, verbale n.ro 34 del 23/11/2023.
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- Visto lo Statuto comunale;

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 – Votanti n. 14 – Astenuti n. /;

Voti favorevoli n. 11 – Voti contrari n. 3 (Camoletto, Maggisano, Medaglia);

Visto l'esito della votazione

D E L I B E R A

1. di richiamare tutto quanto indicato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., come indicato nell'allegato A) "Proposta di modifica al Regolamento" che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che a seguito delle modifiche proposte vengono determinati i seguenti elementi:
 - introduzione a far data dall'1.01.2024 di un'aliquota unica nella misura dello 0,78 (zerovirgolasettantotto) per cento;
 - definizione della soglia di esenzione dall'imposizione per redditi fino a € 10.000,00 (diecimila) annui;
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
DE ZUANNE Dott. Emanuele

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
BARBATO Dott.ssa Susanna



COMUNE DI VOLPIANO

Città metropolitana di Torino

Settore Finanziario



Allegato

Alla deliberazione n. 72 del Consiglio Comunale del 18/12/2023

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 7 del 26/01/2007)
(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 106 del 20/12/2007)
(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/06/2012)
(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/05/2022)**

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs 18 agosto 2000 n.ro 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, Legge 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 Legge 13 maggio 1999, n.ro 133 e dall'art. 6, comma 12, L 23 dicembre 1999, n.ro 488 e successivamente modificata dall'art 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito in legge 14/09/2011, n ro 148, come modificato dal comma 16 dell'art 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 7, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.



COMUNE DI VOLPIANO

Città metropolitana di Torino

Settore Finanziario



Articolo 2 **Soggetto attivo**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Volpiano, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n.ro 360 e s.m.i. .

Articolo 3 **Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti in contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Volpiano, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 **Criteri di calcolo dell'addizionale**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota fissata dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

L'addizionale di cui al precedente art. 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro **10.000,00 (dieciemila)**.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro **10.000,00 (dieciemila)**, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 5 **Determinazione dell'aliquota**

L'aliquota è fissata **a decorrere dal 01/01/2024** nella misura di **0,78 (zerovirgolasettantotto)** punti percentuali.

L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.



COMUNE DI VOLPIANO

Città metropolitana di Torino

Settore Finanziario



La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 6 **Modalità di versamento**

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7 **Esenzioni / Riduzioni**

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF non superiore a € **10.000,00 (diecimila)**, tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Articolo 8 **Servizio e Funzionario responsabile**

Il servizio economico – finanziario è titolare della gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il responsabile del servizio è responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., questi può nominare, con proprio atto, un dipendente del proprio servizio responsabile della gestione.

Articolo 9 **Efficacia**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2024**.